

COMUNE DI CONSELVE

Provincia di Padova

Regolamento ex art. n. 13 della legge 241/90 per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e ad associazioni pubbliche e private.

Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 14.06.2001, prot. n. 11800 del 19.06.2001, e modificato con delibera di C.C. n. 54 del 05.07.2001 prot. n. 13177 del 06.07.2001.

REGOLAMENTO EX ART. 13 L. 241/90 PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici suscettibili di valutazione economica di qualunque genere e gruppi ed Enti pubblici e privati, associazioni senza scopo di lucro e sociali, associazioni NO PROFIT e sportive, soggetti privati o pubblici che esercitano attività anche commerciali per promozione di interesse collettivo.

ART. 1 - Settori di intervento:

L'Amministrazione Comunale al fine di perseguire i propri fini istituzionali individua i seguenti settori di intervento:

- attività e manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero:

L'intervento verrà rivolto a gruppi, associazioni o altri organismi che con la loro attività esterna (mostre, corsi, rassegne, ecc.) svolgono un'azione di promozione educativa e culturale nei confronti della cittadinanza, dei giovani e dei minori;

- attività di sviluppo culturale ed artistico del territorio:

L'intervento sarà finalizzato a sostenere Enti e gruppi impegnati nella valorizzazione del territorio e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico;

- Attività e manifestazioni sportive:

L'intervento verrà rivolto a gruppi, assicurazioni o altri organismi, che curano l'attività motoria, psicomotoria e la formazione educativa e sportiva dei giovani;

- Attività per agevolare i compiti educativi della famiglia e per rendere effettivo il diritto allo studio:

L'intervento verrà rivolto alle scuole, per l'acquisto di materiale e sussidi didattici a favore di tutti gli alunni e per l'organizzazione di particolari attività di una certa rilevanza formativa per gli studenti (giochi gioventù, corsi di orientamento scolastico, ecc.)

L'intervento potrà essere rivolto alle scuole materne non statali, per la funzione educativa e sociale svolta.

- Attività di promozione dell'ambiente e del territorio:

L'intervento verrà rivolto alla popolazione e/o ai soggetti, e/o categorie portatrici di interessi collettivi per la promozione di iniziative per lo sviluppo sostenibile e durevole, per vitalizzare il territorio, per aumentare la partecipazione e/o l'affluenza all'interno di piazze, centri, siti di interesse storico, ambientale e locale.

L'intervento potrà essere promosso da gruppi, enti pubblici e privati, associazioni senza scopo di lucro e sociali, associazioni NO PROFIT e sportive, soggetti privati o pubblici che esercitano attività anche commerciali per promozione di interesse collettivo.

- Attività di valenza sociale:

L'intervento sarà rivolto a quelle istituzioni e gruppi che svolgono un'attività di sostegno, valorizzazione e tutela della persona umana.

- Interventi straordinari:

Per manifestazioni od iniziative non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente e per le quali l'Amministrazione Comunale ritenga sussistere un interesse per la comunità.

- Interventi specifici per iniziative o manifestazioni a carattere particolare o ad oggetto unitario, anche in concorso con promozioni territoriali o a valenza sovracomunale:

L'intervento sarà finalizzato a promuovere o celebrare l'immagine di ogni singolo evento e sarà rivolto alla popolazione o a determinate categorie sociali e/o economiche per concorrere o sostenere gli obiettivi stabiliti.

ART. 2 - Tipologia di sostegno offerto dal Comune di Conselve

Gli interventi del Comune si possono realizzare come segue:

- mediante assegnazione di contributi finanziari;
- mediante fornitura diretta di beni mobili od altro materiale anche di rappresentanza (coppe, targhe, medaglie, ospitalità per relatori);
- mediante la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture ed attrezzature comunali;
- mediante l'assunzione diretta da parte del Comune di spesa per manifestazioni di rappresentanza o di particolare rilievo storico – economico, culturale, sociale ecc.....;
- mediante la concessione del patrocinio per manifestazioni che non comportino l'adozione di un impegno di spesa per il Comune.
- mediante agevolazioni anche di natura contributiva associate al patrocinio diretto.

Il conferimento comporta l'obbligo di menzionare in tutte le forme dell'iniziativa il sostegno offerto dal Comune, mediante le seguenti modalità:

- inserendo il Logo del Comune e la scritta " COMUNE DI CONSELVE "
- inserendo la scritta " COMUNE DI CONSELVE "

E' fatto obbligo di inserire in entrambi i casi la dicitura dalla quale si desume che l'iniziativa è patrocinata dal Comune o ha avuto il contributo del Comune o il sostegno del Comune.

ART. 3 - Beneficiari

Possono accedere ai benefici gli Enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro e sociali, associazioni NO PROFIT e sportive, soggetti privati o pubblici che esercitano attività anche commerciali per promozioni di interesse collettivo o altre istituzioni che esercitano la loro attività prevalentemente a beneficio della popolazione del Comune.

ART. 4 -Tipologia di contributi e documenti da allegare all'istanza

Gli interventi economici che si esplicano mediante l'assegnazione di contributi vengono così configurati:

- contributo annuale;
- contributo per singola iniziativa;
- contributo annuale agli istituti scolastici per sussidi didattici;
- contributo su iniziativa della G.C.

Per l'accesso alla concessione dei benefici, i richiedenti, dovranno presentare domanda al Sindaco indicando:

- 1 – l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la sua natura giuridica, la sede ed il numero di codice fiscale e della partita I.V.A. se posseduta;
- 2 – le generalità del legale rappresentante e la carica da esso ricoperta con relativo codice fiscale;
- 3 – il tipo e l'entità del contributo richiesto;
- 4 – dichiarazione relativa a eventuali richieste analoghe di contributo formulate ad altri enti, Associazioni o privati;
- 5 – impegno a presentare in caso di concessione di contributo il rendiconto;
- 6 – dichiarazione di inserire in tutte le forme di propaganda dell'iniziativa quanto previsto dall'art. 2 ultimo comma;

In riferimento al tipo di beneficio richiesto, dovranno inoltre essere presentate:

A – Per contributo annuale:

1. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente a quello in cui viene presentata istanza;
2. programmazione degli interventi da attuare, tenuto conto degli obiettivi generali perseguiti e programmati dall'Amministrazione;
3. bilancio di previsione e il conto consuntivo.

B – Per contributo per singola iniziativa:

1. relazione sull'iniziativa da svolgere;
2. previsione di spesa per la realizzazione della stessa;
3. previsioni di entrata derivanti da sovvenzioni, contributi, donazioni pubbliche e/o private, pagamento di biglietti, offerte, elargizioni varie da parte di privati, partecipanti alle manifestazioni, sponsor ecc.....

C – Contributi agli istituti scolastici per sussidi didattici:

Agli istituti scolastici pubblici e privati sarà concesso un contributo annuale nella misura stabilita nel bilancio di previsione da convenzione (se esistente).

Per le domande relative a sussidi scolastici è sufficiente la richiesta dell'istituto scolastico, recante una breve descrizione sull'impiego dei fondi, nonché il rendiconto dei sussidi didattici erogati l'anno scolastico precedente a quello di riferimento.

ART. 5 - Termini di presentazione delle domande

Le domande per i contributi annuali dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Quelle per singole iniziative (compreso l'acquisto di coppe, targhe, ecc.), dovranno pervenire almeno 10 gg. prima della data di inizio dell'attività, salvo il caso dell'urgenza e dell'improrogabilità nello svolgimento dell'iniziativa, ovvero ad avvenuta manifestazione in caso di impossibilità a presentare la domanda in tempo utile.

ART. 6 - Criteri generali di valutazione delle domande

Nell'erogazione del contributo saranno considerati i seguenti parametri di carattere generale:

- interesse collettivo dell'attività ammessa a contributo;
- numero degli aderenti all'Ente, Associazione o Gruppo, che operano a Conselve residenti nel Comune;
- continuità nel tempo delle iniziative finanziate, soprattutto se sono rivolte ai minori e ai giovani;
- numero delle persone che usufruiranno dell'attività messa a contributo.

ART. 7 - Assegnazione del beneficio economico e del patrocinio

I contributi verranno concessi dalla G.C. previa istruttoria formulata dall'ufficio competente sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento.

La G.C. provvederà all'assegnazione in caso i benefici economici siano relativi a contributi annui ad Associazioni di Volontariato, o a sussidi didattici per le scuole del territorio (il cui importo è già stato stabilito nel Bilancio Comunale mediante uno stanziamento di spesa destinato esclusivamente al pagamento di detti contributi), o nel caso di interventi a carattere specifico.

Il patrocinio gratuito e i contributi quali coppe, targhe, medaglie possono essere concessi direttamente dal Sindaco sentito l'Assessore competente.

E' fatto obbligo ai beneficiari di dare la massima diffusione a tutte le iniziative di sostegno promosse dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - Liquidazione dei contributi

Contributi e sussidi annui:

La liquidazione dei benefici concessi alle associazioni ed alle scuole a titolo di contributo economico annuale (o di sussidio didattico) viene liquidato in via anticipata in seguito alla deliberazione di assegnazione del contributo stesso da parte della Giunta Comunale.

Contributi per singola iniziativa:

Per ottenere la liquidazione dei contributi, il beneficiario deve presentare entro 90 GIORNI dalla data di conclusione della manifestazione finanziata – pena la perdita del beneficio – apposita relazione sull'attività svolta accompagnata da copia dei documenti contabili e fiscali o da dichiarazione sostitutiva che documenti le spese sostenute.

La dichiarazione deve altresì precisare il trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo, al fine dell'effettuazione di eventuali trattenute, nonché le modalità di intestazione del mandato di pagamento. Nel caso il pagamento venga effettuato direttamente al Legale rappresentante dell'ENTE o ASSOCIAZIONE beneficiaria, deve essere rilasciata idonea dichiarazione attestante che lo stesso è abilitato a riscuotere somme in nome e per conto dell'Ente o Associazione che rappresenta.

In sede di liquidazione del contributo, l'importo assegnato può essere ridotto proporzionalmente all'ammontare effettivo delle spese sostenute e certificate.

Il termine di 90 giorni può essere prorogato solo nei casi di cui al successivo art. 10 c. 1 lett. "a".

In caso di mancata produzione della documentazione, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per i successivi due esercizi finanziari dell'Ente dalla data della richiesta.

ART. 9 - Richiesta di integrazione del contributo annuale

Nel caso l'attività annuale dell'Associazione comporti un aumento delle spese totali a carico della stessa senza un proporzionale aumento delle entrate, è riconosciuta la facoltà di chiedere una integrazione del contributo annuo; in tal caso le richieste di integrazione devono essere presentate entro il 30/11 dell'anno di riferimento, corredate dalla seguente documentazione:

- 1 - prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese sostenute sino alla data della domanda (con decorrenza 1 gennaio dell'anno di riferimento);
- 2 - previsione di entrata e di spesa fino al 31/12 dell'anno di riferimento;
- 3 - relazione sull'attività svolta fino al momento della domanda e previsione delle iniziative da sostenere fino al 31 dicembre.

In caso di concessione, la liquidazione del beneficio sarà effettuata su presentazione del conto consuntivo da parte dell'Associazione beneficiaria entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui il contributo è riferito. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita dell'integrazione.

ART. 10 - Revoca dei contributi

I contributi concessi possono essere revocati parzialmente o completamente con atto della G.C. n per i seguenti motivi:

a- (per contributi destinati a singole iniziative) mancata presentazione della rendicontazione di spesa entro 90 giorni dalla conclusione delle attività;

Tale termine può essere prorogato di altri 90 giorni su richiesta motivata e documentata da parte dell'Associazione beneficiaria; la proroga dei termine avrà decorrenza dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo Comunale.

b - per la mancata realizzazione dell'iniziativa secondo il programma previsto;

c - qualora l'Amministrazione Comunale non riconosca raggiunte le finalità dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;

d - nel caso vengano meno le condizioni per le quali lo stesso è stato concesso.

Qualora si verificano situazioni che necessitano chiarimenti, l'Amministrazione può sospendere in tutto o in parte l'erogazione del beneficio e sulla base degli accertamenti compiuti dagli uffici competenti, deliberarne la revoca.

ART. 11 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuto controllo da parte del CO.RE.CO. e sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ai soli fini della sua pubblicità.

Il presente regolamento sostituisce quello attualmente in vigore adottato con delibera di C.C. n. 90 del 28.12.1990 e succ. modifiche ed integrazioni, ed ogni altro regolamento avente le medesime finalità.